

Statuto di autonomia della LUISS

**Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli**

Aprile 2007

Statuto di autonomia

Emanato con Decreto Rettorale n.7 del 2 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.35 del 12 febbraio 2004, e successive modifiche di cui al Decreto Rettorale n.112 del 12 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.218 del 19 settembre 2005, al Decreto Rettorale n.11 del 5 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.37 del 14 febbraio 2007 e al Decreto Rettorale n.41 del 3 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.85 del 12 aprile 2007.



STATUTO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

La Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, più brevemente denominata Luiss Guido Carli, è una istituzione culturale autonoma che ha per fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e umanistiche, la promozione e l'organizzazione della ricerca, la preparazione culturale e professionale, il trasferimento dell'innovazione.

La Luiss Guido Carli (di seguito anche Università), per l'assolvimento dei suoi fini istituzionali, elabora un progetto rivolto ad offrire al sistema economico, produttivo e istituzionale italiano ed europeo innovativi e qualificati risultati nei settori delle conoscenze scientifiche, della ricerca e dell'alta formazione.

L'Università si propone, di conseguenza, di formare giovani idonei ad affrontare responsabilità di gestione nei sistemi complessi pubblici e privati e nelle professioni liberali con:

- conoscenze e strumenti concettuali traducibili nei necessari riferimenti scientifici e metodologici;
- atteggiamenti professionali etici orientati all'analisi e alla elaborazione di strategie operative;
- capacità di decisione e di intervento nei processi organizzativi in condizioni di incertezza e di cambiamento.

Art. 2

La Luiss Guido Carli è promossa dall'Associazione per la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (ALUISS) che, in quanto ente promotore, ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai servizi e mezzi necessari.

Oltre all'ente promotore, svolge attività di supporto all'Università l'Associazione Amici della LUISS che provvede, in particolare, alla istituzione di borse di studio e di ricerca.

Art. 3

La Luiss Guido Carli in Roma è autonoma, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Essa ha personalità giuridica a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

La vigilanza è esercitata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.



Art. 4

Le modifiche statutarie sono approvate dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il regolamento didattico d'ateneo è approvato dal senato accademico e, per quanto di competenza, dal consiglio di amministrazione.

Il regolamento generale di ateneo che disciplina le strutture dell'Ateneo è approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta del comitato esecutivo, sentito il senato accademico.

Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del comitato esecutivo.

Il regolamento del personale docente è approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico.

Il regolamento del personale amministrativo è approvato dal comitato esecutivo su proposta del direttore generale.

Il regolamento studenti è approvato dal comitato esecutivo su proposta del senato accademico.

Il regolamento sul Nucleo di valutazione è approvato dal comitato esecutivo.

Il regolamento unificato per le elezioni delle rappresentanze negli organi è approvato dal comitato esecutivo.

Eventuali ulteriori regolamenti sono approvati dal comitato esecutivo su proposta del presidente e/o del rettore.

Capo II ORGANI DELL'UNIVERSITA'

Art. 5

Sono organi dell'Università:

1. il consiglio di amministrazione;
2. il comitato esecutivo;
3. il presidente e il vice presidente esecutivo;
4. il rettore;
5. il senato accademico;
6. i consigli di facoltà;
7. i consigli di dipartimento;
8. il corpo accademico.



Art. 6

Il consiglio di amministrazione è così composto:

- a) il presidente e il vice presidente esecutivo dell'ALUISS;
- b) otto rappresentanti designati dalla stessa Associazione, tra i quali, eventualmente, può essere eletto un vice presidente;
- c) il presidente e il vice presidente esecutivo dell'Associazione Amici della LUISS;
- d) il rettore;
- e) il direttore generale;
- f) un professore di ruolo dell'Università;
- g) un rappresentante del Governo designato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- h) uno studente in corso all'atto della nomina;
- i) il presidente dell'Associazione Laureati che non appartenga al personale docente dell'Università e che comunque non abbia rapporti di dipendenza e collaborazione con la stessa.

Le designazioni dei membri di cui alle lettere f) e h), avvengono in base al regolamento approvato dal comitato esecutivo.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, ai sensi del seguente art.7, commi sesto e settimo, su designazione dell'ALUISS, il presidente, il vice presidente esecutivo e, eventualmente, un vice presidente.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Con le modalità previste nel secondo comma possono essere stabilite le regole per la sostituzione, per il periodo residuale, dei membri indicati nel comma medesimo.

La funzione di segretario del consiglio di amministrazione è esercitata dal direttore generale.

Art. 7

Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono demandate dagli articoli 6, terzo comma, 12 e 52 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore in vigore, oltre a quelle previste dal presente statuto.

Inoltre, il consiglio di amministrazione:

- a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente statuto. Può pertanto indicare le finalità da raggiungere, compresa la proposta di eventuali nuove aree di studio e finalizzazioni specifiche dei processi formativi;
- b) approva il *budget* ed il bilancio dell'Università e delibera gli investimenti immobiliari;
- c) nomina, su proposta del presidente, il rettore scegliendolo tra i professori di ruolo ordinari e straordinari della Luiss Guido Carli;
- d) nomina i presidi di facoltà e i direttori di dipartimento, che durano in carica un triennio, scegliendoli tra i professori ordinari e straordinari della Luiss Guido Carli;
- e) nomina, su proposta del presidente, il direttore generale;
- f) delibera, su proposta del senato accademico, in ordine al finanziamento, con fondi dell'Università, dell'attività di ricerca scientifica;



- g) delibera, su proposta del senato accademico, l'attivazione e la disattivazione delle facoltà e dei dipartimenti;
- h) delibera, su proposta del senato accademico, gli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti;
- i) esercita ogni altra competenza attribuitagli dallo statuto.

Il consiglio di amministrazione può determinare, d'intesa con il senato accademico e nel rispetto del presente statuto, forme di consultazione delle varie componenti dell'Università, in ordine alla formazione dei suoi programmi.

Esso stabilisce altresì, sentito il senato accademico, il numero massimo degli studenti da immatricolare, nonché l'entità dei contributi accademici.

L'avviso di convocazione, nel quale sono indicati la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione, è inviato dal presidente o dal vice presidente esecutivo ai consiglieri almeno cinque giorni di calendario prima della riunione, salvo minor termine in caso di urgenza. L'invio può essere effettuato con telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito ove siano presenti la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza, il voto del vice presidente esecutivo.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, il presidente (o in caso di sua assenza colui che lo sostituisce) deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui debbono trovarsi contemporaneamente sia il presidente (o in caso di sua assenza colui che lo sostituisce), che il segretario.

Il consiglio di amministrazione può conferire incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni a suoi componenti.

Art. 8

Il presidente del consiglio di amministrazione:

- a) presiede le adunanze del consiglio stesso;
- b) ha la legale rappresentanza dell'Università anche in giudizio;
- c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, salva la competenza del rettore in materia di ricerca scientifica e di didattica;
- d) può adottare deliberazioni di urgenza sulle materie di competenza del comitato esecutivo riferendone allo stesso per la ratifica nella successiva adunanza;
- e) può delegare al vice presidente esecutivo l'esercizio di sue funzioni;
- f) esercita ogni altra competenza attribuitagli dallo statuto.



Art. 9

Il comitato esecutivo è così composto:

- a) dal presidente del consiglio di amministrazione che lo presiede;
- b) dal vice presidente esecutivo;
- c) dal vicepresidente esecutivo dell'ALUISS;
- d) dal rettore o, in sua assenza, dal pro rettore;
- e) dal direttore generale;
- f) dal vice presidente ove nominato.

La funzione di segretario del comitato stesso è esercitata dal direttore generale.

Il comitato esecutivo è convocato (con le modalità indicate all'articolo 7, quinto comma), dal presidente o dal vice presidente esecutivo con preavviso di almeno ventiquattro ore. Il comitato esecutivo può deliberare validamente ove siano presenti la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza, il voto del vice presidente esecutivo.

Le riunioni del comitato esecutivo possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, con le modalità indicate all'articolo 7, ottavo comma.

Il comitato esecutivo informa periodicamente il consiglio di amministrazione circa le proprie deliberazioni.

Art. 10

Il comitato esecutivo delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Università che comportino entrate oppure spese nell'ambito degli stanziamenti indicati nel *budget* approvato dal consiglio di amministrazione e esercita ogni altra competenza non riservata dalle norme vigenti e dallo statuto agli altri organi.

In particolare, il comitato esecutivo:

- a) nomina, su proposta del senato e dei consigli di facoltà, previo parere dei consigli di dipartimento, i professori da chiamare sui posti di ruolo secondo quanto previsto dal regolamento per il personale docente;
- b) approva, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli di facoltà, i corsi di studio e gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico;
- c) approva, su proposta dei consigli di facoltà, sentito il senato accademico, il conferimento dei contratti di insegnamento;
- d) delibera, su proposta del senato accademico, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;
- e) delibera, su proposta del senato accademico e sentiti i consigli di facoltà e di dipartimento competenti, l'attivazione delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca;
- f) assegna alle unità organizzative titolari di *budget* le risorse finanziarie, secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- g) delibera sulle assunzioni di personale amministrativo e adotta i provvedimenti per la cessazione del rapporto di lavoro, con esclusione delle risoluzioni dovute a dimissioni o al raggiungimento del limite di età;
- h) delibera in ordine all'esenzione dalle tasse e dai contributi con fondi dell'Università.



Art. 11

Il rettore dura in carica un triennio.

Il rettore:

- a) esercita l'alta vigilanza sull'attività didattica e scientifica svolta nell'Università e sull'attività del personale docente;
- b) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;
- c) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;
- e) irroga le sanzioni disciplinari agli studenti;
- f) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, escluse quelle demandate dallo statuto ad altri organi, nonché le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

Il rettore nomina il pro rettore ed inoltre può conferire a professori ordinari e straordinari il compito di seguire particolari aspetti dell'andamento dell'Università, rientranti nelle sue competenze.

La nomina del rettore è comunicata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 12

Il senato accademico è composto:

- a) dal rettore, che lo convoca e lo presiede, e dal pro rettore;
- b) dai presidi;
- c) dai direttori di dipartimento.

Alle sedute del senato accademico sono invitati i vice presidi che, in caso di assenza o impedimento dei presidi, hanno voto deliberativo.

In caso di assenza o impedimento, ciascun direttore di dipartimento può designare un suo delegato che, in tal caso, ha voto deliberativo.

Il senato accademico è convocato (con le modalità indicate all'articolo 7, quinto comma) dal rettore con preavviso di almeno tre giorni, salvo minor termine in caso di urgenza.

Le riunioni del senato accademico possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, con le modalità indicate all'articolo 7, ottavo comma.

L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico è inviato al presidente del consiglio di amministrazione, il quale partecipa con voto consultivo.

Il presidente può far intervenire alla seduta, in sua vece, il vice presidente esecutivo.

Il senato accademico può deliberare validamente ove siano presenti la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi.



Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore generale il quale esercita anche la funzione di segretario.

Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, dal regolamento generale universitario e da tutte le altre norme, generali e speciali, concernenti l'ordinamento universitario.

Inoltre il senato accademico, nel quadro dell'indirizzo generale di sviluppo dell'Università:

- a) individua le aree e le strutture nelle quali devono essere realizzati, in via prioritaria, i progetti di ricerca, formulando gli obiettivi da conseguire e indicando il fabbisogno finanziario per ciascun progetto;
- b) elabora progetti didattici, indicando il fabbisogno finanziario per ciascun progetto;
- c) propone al consiglio di amministrazione, valutate le proposte dei consigli di facoltà, gli insegnamenti cui attribuire i posti di ruolo vacanti;
- d) propone al comitato esecutivo, su proposta dei consigli di facoltà, previo parere dei consigli di dipartimento, i professori da chiamare sui posti di ruolo;
- e) propone al comitato esecutivo, sentiti i consigli di facoltà, i corsi di studio e gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico;
- f) esprime parere in merito alle proposte di conferimento dei contratti di insegnamento avanzate dai consigli di facoltà;
- g) coordina, su iniziativa del rettore, le fasi di realizzazione delle attribuzioni rispettivamente rimesse alle facoltà e ai dipartimenti dal presente statuto;
- h) propone, valutate le proposte dei consigli di facoltà e di dipartimento competenti, l'attivazione delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca;
- i) esercita ogni altra competenza attribuitagli dallo statuto.

Art. 13

Il consiglio di facoltà è composto dai professori ordinari, straordinari e associati, confermati o non, afferenti alla facoltà.

Il consiglio di facoltà è presieduto dal preside.

Il preside nomina il vice preside a cui può delegare talune attribuzioni e che, comunque, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il consiglio di facoltà è convocato (con le modalità indicate all'articolo 7, quinto comma) dal preside con preavviso di almeno tre giorni (salvo minor termine in caso di urgenza) e decide sulle questioni didattiche, salvo le attribuzioni spettanti ad altri organi.

Le riunioni del consiglio di facoltà possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, con le modalità indicate all'articolo 7, ottavo comma.

In particolare, il consiglio di facoltà:

- a) determina l'indirizzo generale della facoltà, con particolare riferimento alle attività didattiche;
- b) esprime al senato accademico parere in merito all'istituzione di nuovi corsi di studio e insegnamenti;
- c) propone al senato accademico gli insegnamenti ai quali attribuire posti di ruolo vacanti;
- d) propone al senato accademico la designazione di professori da chiamare sui posti di ruolo, previo parere del consiglio di dipartimento;



- e) propone al senato accademico il conferimento dei contratti di insegnamento;
- f) approva i piani di studio;
- g) esprime parere al senato accademico in merito all'attivazione delle scuole di specializzazione;
- h) esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto e dal regolamento generale di ateneo di cui all'art. 4.

Art. 14

Con il regolamento generale di ateneo di cui all'art. 4 sono istituiti i dipartimenti.

Nell'ambito degli stanziamenti previsti, ciascun dipartimento ha piena autonomia patrimoniale e contabile ed è rappresentato dal direttore nella stipula dei relativi atti.

Il consiglio di dipartimento è composto da:

- a) il direttore;
- b) i docenti di ruolo.

Ogni docente deve afferire ad uno ed un solo dipartimento.

Il consiglio di dipartimento, convocato (con le modalità indicate all'articolo 7, quinto comma) dal direttore che lo presiede con preavviso di almeno tre giorni (salvo minor termine in caso di urgenza), delibera sulle questioni inerenti la ricerca scientifica.

Le riunioni del consiglio di dipartimento possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, con le modalità indicate all'articolo 7, ottavo comma.

In particolare, il consiglio di dipartimento:

- a) delibera la destinazione dei fondi cui all'art. 7, lett. f), per quanto assegnato allo stesso;
- b) promuove l'istituzione di borse di studio e di contratti di ricerca;
- c) partecipa, sentito il comitato esecutivo, ad attività di ricerca anche in collaborazione con altri enti di diritto pubblico o privato;
- d) propone al senato accademico l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca;
- e) è responsabile dei dottorati;
- f) elabora, sviluppa e coordina i piani di ricerca, formando le professionalità necessarie;
- g) conferisce incarichi di ricerca;
- h) esprime al consiglio di facoltà parere in merito alla designazione di professori di ruolo da chiamare;
- i) esercita le altre funzioni attribuite dal regolamento di cui al primo comma.

Art. 15

Il corpo accademico è composto dai professori di ruolo dell'Università ed è presieduto dal decano, purché professore di prima fascia.

Il corpo accademico è convocato ogni qualvolta il rettore lo creda opportuno per sentirne il parere su determinati argomenti riguardanti interessi generali dell'Università.

Le funzioni di segretario sono espletate dal più giovane in ruolo tra i professori intervenuti.



Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano ai professori di ruolo dell'Università le norme sullo stato giuridico dei professori universitari di ruolo statale.

Al rettore, al pro rettore, ai presidi, ai vice presidi e ai direttori di dipartimento viene riconosciuta un'indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 16

Il direttore generale, oltre ad assolvere le funzioni di direttore amministrativo della Luiss, previste dall'ordinamento universitario, sovrintende alla esecuzione di tutte le attività di amministrazione e gestione delle risorse umane e patrimoniali dell'università, nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal comitato esecutivo e dal presidente o dal vice presidente esecutivo.

Il rapporto di lavoro del personale amministrativo è disciplinato da contratti di lavoro di diritto privato e dall'apposito regolamento di cui all'articolo 4.

Art. 17

L'Università istituisce un Nucleo di ateneo per la valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca nonché dei servizi per gli studenti.

Il Nucleo è composto da un numero di membri determinato dal senato accademico ed è nominato dal comitato esecutivo sentito il senato accademico.

L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del Nucleo di valutazione di Ateneo sono definiti con il regolamento di cui all'art. 4.

Art. 18

L'ente promotore concorre a mettere a disposizione dell'Università gli immobili per lo svolgimento delle attività universitarie.

Qualora l'Università avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure fosse privata della personalità giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio, al netto delle passività, è devoluto, in parte proporzionale, ai soggetti che ne hanno assicurato il finanziamento nell'ultimo quinquennio o ad un ente da questi indicato. In tale ipotesi la piena disponibilità dei beni indicati nel primo comma torna all'ente promotore.

Per assicurare il mantenimento dell'Università, l'ente promotore può integrare le entrate annuali, derivanti da tasse e contributi, da rendite nette patrimoniali, da altre iniziative, nonché da eventuali conferimenti di altri, attraverso un contributo annuo nella misura che verrà definita dall'ALUISS in rapporto con le effettive necessità della Luiss Guido Carli.

La Luiss Guido Carli, tenuto conto delle proprie disponibilità finanziarie, può contribuire, in base a convenzione, agli oneri di gestione degli immobili messi a disposizione dall'ente promotore.



Art. 19

L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per l'ideazione, promozione, realizzazione e/o sviluppo di attività di formazione e/o ricerca o, comunque, strumentali alle attività didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

L'Università può definire convenzioni dirette a regolare le modalità di partecipazione alle attività di società e/o di altri organismi.

La partecipazione di cui al primo comma è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

Art. 20

Il logotipo della Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli in Roma è costituito, nella forma estesa, dall'acronimo LUISS con posposta la scritta Guido Carli, anteposta la rappresentazione di un capitello ionico e, sottostante, la dicitura Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli; nella forma abbreviata, dal capitello stesso compreso tra due scritte semicircolari: UNIVERSITÀ nella parte sovrastante e LUISS nella parte sottostante.

Il modello del logotipo stesso, come sopra descritto, è depositato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Capo III NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente statuto entra in vigore alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto si provvede al rinnovo degli organi collegiali, ad eccezione della componente studentesca.

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dal presente statuto gli organi competenti approvano i regolamenti ivi previsti.

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 4 restano in vigore le corrispondenti norme previgenti.